



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA

"Enrico Mattei"

TECNICO ECONOMICO – LICEO SCIENTIFICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Via delle Rimembranze, 26 – 40068 San Lazzaro di Savena BO

Tel. 051 464510 – 464545 – C.F. 92004600372 – Codice Univoco: UFRDH1

www.istitutomattei.bo.it - iis@istitutomattei.bo.it – bois017008@pec.istruzione.it

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

L'Istituto di Istruzione Secondaria "Enrico Mattei" con sede in Via delle Rimembranze 26, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), codice fiscale: 92004600372, d'ora in poi denominato "**Istituzione scolastica**", rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. **Roberto Fiorini** nato a Bologna il 23/12/1961, codice fiscale: FRNRRT61T23A944L

E

(**Soggetto ospitante**).....con sede legale in.....(....) cap via, codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "**Soggetto ospitante**" rappresentato dal Sig., nato a(....) il, codice fiscale

PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 recante "*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*", all'art. 1 comma 6, ha previsto a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la ridenominazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in "formazione scuola-lavoro"
- ai sensi dell'art. I del D. Lgs. 77/05, tali percorsi di formazione scuola-lavoro costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di formazione scuola-lavoro (ex Percorsi per le competenze trasversali a l'orientamento) sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Il/La(**denominazione struttura ospitante**), qui di seguito indicata/o anche come il “**Soggetto ospitante**” si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. student... nel periodo dal al per i percorsi di formazione scuola-lavoro su proposta dell’**I.I.S Enrico Mattei** di seguito indicato come “Istituzione scolastica”.

Art.2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di formazione scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso di formazione scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nel percorso di formazione scuola-lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di formazione scuola-lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di formazione scuola-lavoro, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi di formazione scuola-lavoro, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella

collaborazione;

- i) è tenuto a non divulgare a terzi dati o informazioni riservati di cui venga eventualmente a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di formazione scuola-lavoro;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione scuola-lavoro;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di formazione scuola-lavoro;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
- g) è tenuto a non divulgare a terzi dati o informazioni riservati di cui venga eventualmente a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i di formazione scuola-lavoro è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.
- f) assentarsi solamente previo accordo e/o comunicazione con il tutor scolastico e con il tutor esterno, per giustificati motivi (es. malattia) e, se minorenni presentare giustificazione di assenza/uscita anticipata/entrata posticipata, sottoscritta da un genitore.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso di formazione scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (posizione n. 48177565), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (PLURIASS, Via Giotto, 2 – 28100 Novara, con Polizza N. 119/203042196, con scadenza 31/10/2025).

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 l'Istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di formazione scuola-lavoro;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di formazione scuola-lavoro, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, in particolare ad essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) Qualora non soggetto agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., si impegna ad adempiere al paragrafo b) soprastante, entro il termine di 60 giorni dal giorno di inizio del percorso di formazione scuola-lavoro;
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

Il soggetto promotore nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Il soggetto promotore, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali

secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. il Titolare del trattamento è 'l'I.I.S. Enrico Mattei', in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico;

2. 'L'IIS Enrico Mattei' ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società Vargiu Scuola Srl.

Il soggetto ospitante, in qualità di interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento tramite il sito internet dello stesso Istituto, così come revocare il proprio consenso espresso ai sensi dell'art. 7 par. 3 del GDPR. E' facoltà dell'Interessato presentare reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e data

Per **I.I.S. E. Mattei**

(Soggetto Promotore)

Il Legale Rappresentante

(Dott. Roberto Fiorini)

Per _____

(Soggetto ospitante)

Il Legale Rappresentante
